

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 199

21 giugno 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. DELEGA ALLE ASP

Oggetto assembleare n. 4165

Relazione

L'Emilia-Romagna da sempre si caratterizza per un elevato standard del welfare, per la qualità dei servizi offerti e per l'ampio ventaglio di interventi diretti a beneficiare diverse fasce di età ed una molteplice gamma di fragilità sociali.

Sin da prima della nascita dell'Ente Regione vi era una profonda tradizione di assistenza sociale sviluppatasi su impulso della Chiesa Cattolica e, in seguito, da parte di Associazioni, Leghe di Lavoratori o semplicemente l'impegno filantropico di alcuni benefattori.

A questo sostrato di carattere privatistico si sono aggiunti gli interventi diretti dello Stato e dei Comuni, che, specialmente a partire dal Secondo Dopoguerra, hanno costruito un ricco apparato in grado di fornire risposte alle esigenze di una società sempre più complessa, caratterizzata da problematiche nuove e disuguaglianze economiche che non esistevano in passato.

La nascita della Regione ha arricchito il quadro con una serie di nuovi interventi diretti o mediati attraverso le Province.

A ciò deve aggiungersi la nascita delle USL che, nel corso degli anni, hanno affiancato ad una vocazione sanitaria più tradizionale, un nuovo campo di azione nel socio-assistenziale.

Infine l'ultima grande riforma, attuata dieci anni fa, ha trasformato gli Enti di Assistenza e Beneficenza (IPAB) in nuove Aziende pubbliche del sociale, le Aziende di Servizi alla Persona (ASP).

Malgrado il tentativo lodevole, fatto con la L.R. n. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", di dare organicità all'esistente attraverso la creazione di organi in cui Comuni, ASL, Province potessero dialogare e pianificare l'offerta di servizi socio-sanitari, negli anni successivi si è assistito alla crescita esponenziale di Enti ed istituzioni, ed al nascere di una intricata rete di competenze che, talvolta, si accavallano e si sovrappongono, facendo lievitare i costi ed il carico burocratico.

La crisi economica, con la conseguente crescita del bisogno, e le difficoltà sempre maggiori della finanza pubblica, incapace di garantire livelli di spesa come quelli del passato, soprattutto in settori che assorbono un'importante fetta del bilancio, rendono necessario intervenire nel profondo per riformare il sistema, eliminando i doppietti e riducendo tutte le fonti di spesa.

Il presente Progetto di Legge si inserisce, pertanto, nello spirito di eccezionalità del momento, che giustifica scelte coraggiose e radicali, sulle quali, in tempi normali, si sarebbe anche potuto tergiversare.

Finalità di questo atto è modificare le Leggi esistenti, dando pieno compimento alla nascita e strutturazione delle ASP, dal punto di vista territoriale e funzionale.

Territoriale, facendo sì che ve ne sia una per Distretto, funzionale affinché, nello spirito della L.R. 2/03 e delle successive Deliberazioni Consiliari attuative n. 623 e 624/04, le Asp diventino davvero il soggetto unitario titolato alla gestione del welfare locale.

In questo nuovo quadro le ASL rimarranno titolari unicamente delle funzioni sanitarie e, a seguito di convenzioni, di quelle socio-sanitarie, i Comuni, invece, nell'Ambito dell'Assemblea, avranno esclusivamente competenza decisionale, attraverso la definizione degli indirizzi e delle tipologie dei servizi da attuare, specificati nei Piani di Zona.

La gestione dei servizi e delle attività del welfare che questi Enti avevano in passato, invece, passeranno, insieme alle risorse umane ed economiche, in capo alle ASP.

In questo modo esse potranno fornire servizi omogenei a livello di Distretto, eliminando le sovrapposizioni, rendendo più

efficace la fornitura degli stessi ed ottimizzando, attraverso le economie di scala, le risorse, perché siano ben calibrate ed opportunamente finalizzate.

Per l'erogazione dei servizi le ASP potranno anche ricorrere a soggetti terzi, fatta salva la conservazione degli standard qualitativi.

La struttura dell'articolato:

L'Art. 1 illustra la finalità del Progetto di Legge: migliorare e razionalizzare il welfare territoriale.

L'Art. 2 disegna gli Ambiti Sociali Ottimali (ASO).

L'Art. 3 prevede la presenza, per ogni ASO, di un unico soggetto per la gestione del welfare. Tale soggetto è l'ASP.

L'Art. 4 specifica i ruoli e le funzioni delle Assemblee dei soci delle ASP.

L'Art. 5 inerte il conferimento dei servizi e delle attività alle ASP.

Il conferimento del personale e dei beni strumentali è, invece, oggetto dell'Art. 6.

L'Art. 7 riguarda i finanziamenti della Regione per l'attivazione del processo di riorganizzazione.

L'Art. 8 elenca le abrogazioni.

L'Art. 9, infine, contiene le norme transitorie e finali.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Oggetto e finalità*

1. La Regione persegue l'obiettivo di assicurare, a livello locale, una efficiente rete di servizi sociali in grado di rispondere, in modo adeguato ed integrato, alle crescenti e sempre nuove esigenze che si manifestano presso la popolazione.
2. Al fine di realizzare quanto al comma precedente individua un soggetto unitario quale strumento utile a garantire chiarezza amministrativa, uniformità dei servizi resi, economicità, pluralità e qualità dell'offerta, razionalizzazione delle risorse.

Art. 2*Istituzione degli Ambiti Sociali Ottimali*

1. La Regione individua i Distretti Sanitari quali Ambiti Sociali Ottimali (ASO), ossia quale dimensione territoriale adeguata per la gestione unitaria dei servizi sociali.

Art. 3*Soggetto unico gestore dei servizi sociali territoriali*

1. La Regione individua nelle Aziende di Servizi alla Persona (in seguito denominate ASP) il soggetto gestore dei servizi sociali territoriali.
2. Per ciascun ASO opera una unica ASP, pertanto alla lettera c) del c. 1 art. 22 della L.R. n. 2/03 le parole "di norma" sono rimosse.

Art. 4*Assemblea dei soci*

1. Tutti i Comuni ricadenti nell'ASO sono componenti dell'Assemblea dei soci di cui all'art. 25 c. 4 c) della L.R. 02/03.
2. L'Assemblea assume due modalità differenti di voto in base agli argomenti trattati: per quelli inerenti la gestione ed il funzionamento delle ex IPAB rimane il voto ponderato in base alle quote azionarie detenute da ciascun Comune, per quanto riguarda, invece, le materie dei servizi sociali territoriali vigono le modalità decisionali previste per i Comitati di Distretto di cui all'art. 9 c. 5) della L.R. n. 19/94;
3. All'Assemblea spetta la redazione del Piano di Zona, relativamente agli aspetti socio-assistenziali.

Art. 5*Conferimento dei servizi e delle attività*

1. I servizi e le attività inerenti le funzioni di cui alla lettera f) del c. 3 art. 21 della L. 42/09 attualmente in capo ai Comuni o

loro forme associate vengono conferiti all'ASP.

2. I servizi e le attività delegati dai Comuni o loro forme associate alle ASL ai sensi del c. 2 dell'art. 7 della L.R. n. 19/94 vengono conferiti all'ASP.

3. L'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/03 è garantita tramite convenzioni tra ASL ed ASP. Pertanto al comma 3 del citato art. 10 la parola "I Comuni" è sostituita con "Le Aziende di Servizi alla Persona".

Art. 6*Conferimento di beni strumentali e personale*

1. Il personale in capo ai Comuni o loro forme associate, impiegato nei settori facenti riferimento ai servizi sociali vengono assegnati alle ASP.
2. Il personale attualmente in ruolo presso gli Uffici di Piano vengono assegnati alle ASP, tali organi sono pertanto soppressi.
3. Il costo del personale rientra nelle convenzioni che sono stipulate tra Enti Locali ed ASP.
4. I Comuni o loro forme associate e le ASL possono conferire alle ASP locali o beni strumentali per l'espletamento dei servizi ad esse conferite.
5. L'erogazione dei servizi avviene da parte dell'ASP o direttamente tramite risorse proprie, ovvero tramite il conferimento a terzi.

Art. 7*Finanziamenti*

1. La Regione per cinque anni dal conferimento dei servizi interviene con un contributo progressivo, stabilito annualmente dalla Giunta.

Art. 8*Abrogazioni*

1. L'art. 7 della L.R. n. 19/94 è abrogata.
2. Al c. 5 art. 51 della L.R. n. 27/04 è abrogato da "L'Ufficio di Piano" a "territoriali".

Art. 9*Norme transitorie e finali*

1. A partire dal 1° gennaio successivo all'approvazione della presente Legge avverrà il passaggio dei servizi sociali territoriali alle ASP.
2. I Comuni, le ASP e le ASL interessate dalla riorganizzazione costituiranno una Commissione per la definizione degli aspetti logistici, economici ed amministrativi legati al processo.